

COMUNE DI COSTA MASNAGA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 204 del 06/05/2022

PROPOSTA N. 409 del 05/05/2022

OGGETTO: CONCESSIONE USO GRATUITO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE "MADRE TERESA DI CALCUTTA" ALL'ASSOCIAZIONE MIDAY

VISTO l'atto del Sindaco n. 16 del 02.10.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.06.2014 con cui veniva emanato specifico atto d'indirizzo in merito alla predisposizione -da parte del Responsabile del servizio amministrativo - di concessione in uso gratuito di locali comunali a favore dell'Associazione Miday di Costa Masnaga all'interno del Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta";

CONSIDERATO che il Responsabile del servizio amministrativo dava quindi esecuzione a quanto sopra deliberato, assumendo apposito atto di regolamentazione d'uso di un locale del Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta" idoneo a essere adibito come sede della Associazione predetta; **DATO ATTO** che è ormai spirato il periodo di tempo previsto per l'uso gratuito dello stesso e acquisita, in particolare, la volontà dell'Associazione Miday di mantenere la propria sede nel locale a quest'ultima riservato all'interno del Centro Sociale, di cui alla planimetria allegata;

RILEVATO che il Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta" rientra tra i beni immobili ascrivibili al patrimonio indisponibile di proprietà dell'Ente (art. 826 c.c.) e come tale, quindi, soggetto ad un regime giuridico di natura pubblicistica;

RILEVATO, infatti, che l'edificio in parola è certamente destinato ad un pubblico servizio e che su beni di tal sorta insistono vincoli funzionali, coerenti con un impiego rivolto a favore della collettività, per l'espletamento di attività di interesse generale senz'altro riconoscibile in quella svolta dalle associazioni e da altri enti senza scopo di lucro;

CONSIDERATO, pertanto, che lo strumento giuridico di affidamento del bene sopra descritto, in ragione della sua natura indisponibile, non può che concretarsi in un provvedimento amministrativo di tipo concessorio contenente regole e prescrizioni volte a disciplinare i rapporti tra ente concedente e concessionario per l'uso dello stesso;

RAVVISATO che la concessione di beni comunali a titolo gratuito non costituisce fonte di danno erariale laddove, come nel caso di specie, l'Ente consegua un'utilità sociale identificabile anche in REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 334 del 06/05/2022

un'attività di aggregazione collettiva per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro (considerazione in evidente coerenza con quanto previsto anche ai sensi dell'art. 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà orizzontale);

RAVVISATA altresì l'opportunità di affidare in via diretta il bene, senza alcuna procedura comparativa, stante il carattere di interesse generale dell'attività svolta dall'Associazione Miday nonché l'assenza di prospettive lucrative, atteso, in particolare, l'uso privato non imprenditoriale del bene in oggetto (la giurisprudenza, sul punto, ha accolto l'orientamento in base al quale la p.a., pur non potendo individuare in modo arbitrario il soggetto cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tuttavia tenuta all'espletamento di un confronto ove, nell'esercizio di proprie attribuzioni discrezionali, ritenga particolarmente meritevole l'attività svolta da taluno in ragione del preminente interesse per la collettività – si veda in proposito, *ex plurimis*, sent. n. 67/2014 Tar Liguria);

RITENUTO quindi, sulla base degli immutati indirizzi dell'organo esecutivo, di predisporre un disciplinare di concessione in uso gratuito avente il fine di regolamentare il rapporto di tipo pubblicistico tra concedente e concessionario del bene comunale, stante la riconducibilità dello stesso al patrimonio indisponibile dell'Ente;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il Dlgs. n. 117/2017;

DETERMINA

- **DI CONCEDERE** gratuitamente il locale arredato al piano primo, con uso dei servizi comuni, all'interno del Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta" (contraddistinto come da allegata planimetria) all'Associazione Miday, stante l'alta opera umanitaria e assistenziale svolta dalla stessa, per il tempo e con le modalità di seguito prescritte:

Art. 1

Il locale di cui sopra dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per le attività e gli scopi propri dell'Associazione;

Art. 2

L'Associazione Miday, rappresentata legalmente dalla signora Emanuela Borracino in qualità di Presidente pro-tempore, prende in carico gli arredi del locale, avendone cura e rispondendone in proprio, anche mediante la sostituzione di eventuali arredi danneggiati;

Art. 3

L'Associazione Miday si impegna a conservare il locale in buono stato e a utilizzare lo stesso in modo corretto;

Art. 4

L'accesso al locale sarà consentito solo alle persone facenti parte dell'Associazione;

Art. 5

L'Associazione Miday sarà ritenuta completamente responsabile per eventuali danni a cose o persone presenti all'interno del locale;

Art. 6

Le spese a carico dell'Associazione Miday sono quelle relative all'eventuale allacciamento e utilizzo del proprio telefono e alla manutenzione e pulizia interna del locale;

Art. 7

L'Amministrazione Comunale si impegna al pagamento delle spese relative al riscaldamento e all'energia elettrica del locale; Sono altresì a carico dell'Amministrazione tutte le spese ordinarie e straordinarie relative agli spazi e ai servizi comuni;

Art. 8

La presente concessione ha la durata di anni quattro decorrenti dalla data di esecutività del presente atto;

Art. 9

In caso di cessazione dell'attività dell'Associazione Miday, si ha automatica cessazione della presente concessione;

Art. 10

A fronte di accertate violazioni di legge, nonché a fronte di comportamenti palesemente difformi dagli scopi e condizioni descritte nel presente atto, l'Amministrazione Comunale può revocare immediatamente la presente concessione e interdire il relativo utilizzo dei locali;

Art. 11